

### 1. Scopo

Con la firma della convenzione di previdenza oppure con la relativa iscrizione nella piattaforma e-finance di PostFinance SA (in seguito: PostFinance), l'intestatario della previdenza aderisce alla Fondazione di previdenza 3a PostFinance (in seguito: Fondazione). Alla firma della convenzione di previdenza o all'iscrizione nella piattaforma e-finance sono autorizzate le persone per le quali PostFinance ha agito da intermediaria nei confronti della Fondazione. L'intestatario della previdenza è autorizzato ad effettuare nel quadro dell'art. 82 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e dell'ordinanza emanata a tale scopo (ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute, OPP3) depositi fiscalmente agevolati sul proprio conto previdenza 3a (in seguito: conto di previdenza). Il conto di previdenza serve esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza personale vincolata dell'intestatario della previdenza.

### 2. Apertura e gestione del conto di previdenza

Su incarico dell'intestatario della previdenza, la Fondazione apre e gestisce un conto di previdenza intestato all'intestatario della previdenza. Un conto di previdenza viene aperto solo se l'intestatario della previdenza è residente in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein, in Germania, in Francia, in Italia o in Austria. Sono escluse le US Person (cioè le persone con nazionalità, domicilio e/o indirizzo per la corrispondenza o imposizione fiscale negli Stati Uniti), con residenza fuori dalla Svizzera, le quali non sono autorizzate ad aprire un conto di previdenza.

Se l'intestatario della previdenza stipula più di una convenzione previdenziale con la Fondazione, in base alla cifra 5 l'ammontare del versamento annuo non può superare l'importo massimo consentito. La divisione di averi previdenziali esistenti non è possibile.

### 3. Dati del cliente

La Fondazione s'impegna a rispettare la legge sulla protezione dei dati e a mantenere il segreto sui dati personali di cui verrà a conoscenza nel quadro di questa convenzione, a proteggerli e ad utilizzarli esclusivamente allo scopo per il quale le sono stati comunicati. La Fondazione s'impegna a vincolare a questi obblighi tutti i collaboratori, come pure i terzi che saranno occupati nell'esecuzione di compiti derivanti dalla convenzione previdenziale. Per l'esecuzione dei propri compiti derivanti dalla convenzione previdenziale, la Fondazione è autorizzata a fare appello a terzi, in particolare a UBS SA. L'intestatario della previdenza prende conoscenza che, a questo scopo, dei terzi possono prendere visione dei dati personali che lo concernono. La Fondazione è autorizzata a mettere a disposizione di PostFinance tutti i dati dell'intestatario della previdenza. PostFinance può utilizzare questi dati per il servizio alla clientela, per la consulenza, per il marketing e a scopi statistici. L'intestatario della previdenza prende conoscenza che, per legge, la Fondazione può essere obbligata a rilasciare informazioni a terze persone autorizzate.

### 4. Versamenti

È autorizzato al versamento chi dispone di un reddito da attività lavorativa soggetto all'AVS. Per essere efficacemente deducibili a livello fis-

cale, i versamenti alla Fondazione devono pervenire con un anticipo tale che la contabilizzazione possa ancora essere effettuata prima della conclusione dell'anno civile. È escluso un accredito retroattivo dei contributi.

### 5. Depositi e remunerazione

L'intestatario della previdenza è libero di stabilire l'ammontare fino all'importo annuo massimo fiscalmente agevolato ai sensi dei combinati disposti dell'art. 7 cpv. 1 OPP3 e dell'art. 8 cpv. 1 LPP e la data dei depositi che egli intende effettuare sul suo conto di previdenza. Oltre a ciò è da considerare la cifra 2 del regolamento. La Fondazione remunera l'aver previdenziale al tasso d'interesse stabilito dal Consiglio di fondazione. Il 31 dicembre di ogni anno gli interessi vengono accreditati al conto di previdenza dell'intestatario della previdenza. Il tasso d'interesse attuale per il conto previdenziale può essere richiesto allo sportello postale, in ogni filiale PostFinance, al servizio clienti di PostFinance oppure su Internet all'indirizzo [www.postfinance.ch](http://www.postfinance.ch).

### 6. Investimenti nei fondi

L'intestatario della previdenza residente in Svizzera può, per posta tramite l'originale del modulo d'ordine relativo agli investimenti in fondi o attraverso E-Finance, incaricare la Fondazione di acquistare, ovvero di vendere, gli investimenti in fondi offerti dalla Fondazione, addebitandoli, risp. accreditandoli sul proprio conto previdenziale. L'importo minimo di investimento nel fondo ammonta a CHF 100.– per fondo. I ricavi saranno capitalizzati, ovvero il provento netto del fondo sarà aggiunto al patrimonio del fondo per essere reinvestito. Non viene effettuata la distribuzione degli utili all'intestatario della previdenza. Gli investimenti nel fondo sono conformi alle disposizioni di investimento dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP2). Per la parte di avere previdenziale investita nel fondo non sussiste un diritto ad una rendita minima, né un diritto al mantenimento del valore del capitale. Il rischio d'investimento è a carico dell'intestatario della previdenza.

Gli intestatari della previdenza aventi lo status di US Person non possono effettuare investimenti in fondi. Se la Fondazione individua intestatari della previdenza che detengono fondi in qualità di US Person, essa li invita a vendere i fondi entro 60 giorni. Se la vendita non viene effettuata entro tale termine, la Fondazione emette un ordine di vendita e accredita l'importo derivante sul rispettivo conto di previdenza.

### 7. Obbligo di reporting della Fondazione

La Fondazione ottempera agli obblighi di documentazione e informazione svizzeri. Qualsiasi obbligo di documentazione o di reporting che va al di là di quello svizzero, eventualmente imposto da autorità estere (ad es. autorità fiscali USA) concerne esclusivamente i rispettivi intestatari della previdenza, per il quale la Fondazione non è chiamata a rispondere, né offre servizi.

### 8. Durata ordinaria della previdenza

La durata ordinaria della convenzione di previdenza termina allorché l'intestatario della previdenza raggiunge l'età pensionabile AVS ordinaria ai sensi dell'art. 21 LAVS, e in ogni caso al momento del decesso. La riscossione delle prestazioni di vecchiaia può essere posticipata per un massimo di cinque anni oltre l'età pensionabile

AVS ordinaria se l'intestatario della previdenza dimostra alla Fondazione di continuare ad esercitare un'attività lucrativa. In questo caso, l'intestatario della previdenza può effettuare versamenti sul conto previdenza per un massimo di cinque anni dopo il raggiungimento dell'età pensionabile AVS ordinaria. In un simile caso di rinvio della riscossione, l'intestatario della previdenza è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto alla Fondazione il momento in cui egli cessa la propria attività lavorativa. Una riscossione anticipata è consentita al minimo cinque anni prima del raggiungimento dell'età pensionabile AVS ordinaria. Se entro dieci giorni lavorativi dopo la scadenza della durata ordinaria della convenzione di previdenza ovvero, in caso di attività lucrativa continuata, al momento dell'abbandono dell'attività lucrativa stessa, e comunque al più tardi cinque anni dopo il raggiungimento dell'età pensionabile AVS ordinaria, l'intestatario della previdenza non fornisce alla Fondazione alcuna istruzione, la Fondazione è autorizzata a trasferire l'intera prestazione divenuta esigibile su un conto postale intestato all'intestatario della previdenza. A questo scopo, la Fondazione è autorizzata ad aprire un conto postale a nome dell'intestatario della previdenza.

### 9. Prelevamento anticipato e scioglimento

Il prelevamento anticipato dell'aver previdenziale e lo scioglimento del conto previdenziale sono possibili se vi è una richiesta in merito da parte dell'intestatario della previdenza ed eventualmente con il consenso del coniuge o del partner registrato, solo nei seguenti casi:

- a) quando l'intestatario della previdenza percepisce una rendita intera d'invalidità dell'assicurazione federale per l'invalidità e il rischio d'invalidità non è assicurato;
- b) quando l'intestatario della previdenza impiega l'aver previdenziale per il riscatto in un istituto di previdenza esente da tasse della previdenza professionale oppure per un'altra forma di previdenza riconosciuta nel quadro della previdenza professionale;
- c) quando l'intestatario della previdenza intraprende un'attività lavorativa indipendente e non è più assoggettato alla previdenza professionale obbligatoria (riscossione possibile entro un anno dall'avvio dell'attività lucrativa indipendente);
- d) quando l'intestatario della previdenza rinuncia all'esercizio della sua precedente attività lavorativa indipendente e intraprende un'attività lavorativa indipendente di altro tipo (riscossione possibile entro un anno dal cambiamento dell'attività lucrativa indipendente);
- e) quando l'intestatario della previdenza lascia definitivamente la Svizzera;
- f) quando viene rimborsata un'ipoteca sull'abitazione in proprietà ad uso proprio;
- g) quando viene acquistata e costruita un'abitazione in proprietà ad uso proprio, nonché per la partecipazione ad un'abitazione in proprietà ad uso proprio.

I prelevamenti per la promozione della proprietà d'abitazione (lettere f e g) possono essere fatti valere fino a cinque anni prima del raggiungimento dell'età AVS, ogni cinque anni.

### 10. Esigibilità e corresponsione dell'aver previdenziale

L'intero avere previdenziale, compreso il ricavo dalla vendita di eventuali investimenti in fondi, diventa esigibile al verificarsi di uno dei motivi di

estinzione, risp. di scioglimento ai sensi della cifra 8, risp. 9 e la persona beneficiaria secondo la cifra 11 ha, nei confronti della Fondazione, il diritto alla corresponsione dell'aver previdenziale. Per i pagamenti in conformità alla cifra 9 lettere c) a g), per gli intestatari della previdenza coniugati o che vivono in un'unione domestica registrata è necessario il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Il beneficiario deve fornire alla Fondazione tutti i dati necessari per far valere il diritto alla corresponsione dell'aver previdenziale, nonché i documenti e i mezzi di prova richiesti. La Fondazione si riserva di procedere a ulteriori chiarimenti. In caso di versamento, gli eventuali investimenti in fondi presso la Fondazione vengono venduti alla data del versamento per un importo pari alla somma versata.

Se il beneficiario richiede la corresponsione del suo avere previdenziale ad un momento prestabilito, questo momento è allora determinante per la vendita di eventuali investimenti in fondi. In caso di decesso, la Fondazione vende gli eventuali investimenti in fondi non appena riceve comunicazione scritta del decesso dell'intestatario della previdenza e accredita il ricavo sul conto di previdenza.

In caso di controversie circa la persona dell'aver diritto, la Fondazione è autorizzata a depositare l'aver previdenziale conformemente agli art. 96 e 472 segg. del CO. La corresponsione dell'aver previdenziale soggiace all'obbligo di notifica a norma della legge federale sull'imposta preventiva. Per i pagamenti che ai sensi delle disposizioni legali sono soggetti all'imposta alla fonte, questa viene dedotta alla sede della Fondazione.

Tutte le prestazioni della Fondazione sono effettuate su un conto a nome dell'intestatario della previdenza o del beneficiario.

Per le prestazioni di vecchiaia e in caso di decesso e per le prestazioni secondo l'art. 3 cpv. 2 OPP 3, che, in seguito alla ricezione dei dati necessari, non vengono versate entro i termini, viene applicato come interesse di mora l'interesse della Fondazione attualmente valido con un supplemento dello 0.5%. Per gli interessi di mora si fa riferimento al CO.

Le prestazioni erogabili dalla Fondazione sono esclusivamente in franchi svizzeri. La Fondazione non risponde di eventuali perdite dovute a differenze di cambio, spese ecc. e a tal fine raccomanda di predisporre il versamento su un conto postale o bancario gestito in franchi svizzeri.

#### 11. Ordine di successione dei beneficiari

Le seguenti persone sono beneficiarie:

- a) in caso di vita, l'intestatario della previdenza;
- b) dopo la sua morte, le persone qui di seguito enumerate nell'ordine seguente:
  1. il coniuge superstite / il partner registrato;
  2. i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
  3. i genitori;
  4. i fratelli e le sorelle;
  5. gli altri eredi, ad esclusione dell'ente pubblico.

L'intestatario della previdenza può nominare una o più persone tra i beneficiari di cui al capoverso 1 lettera b) cifra 2 e precisare i loro diritti. Le persone di cui alla lettera b) cifra 2, al cui sostenta-

mento l'intestatario della previdenza contribuiva in modo determinante, devono essere comunicate alla Fondazione in forma scritta. La persona che ha convissuto ininterrottamente con l'intestatario della previdenza ai sensi della lettera b) cifra 2 deve presentare alla Fondazione, dopo il decesso dell'intestatario della previdenza, una prova scritta che dimostri l'ininterrotta convivenza durante gli ultimi cinque anni. L'intestatario della previdenza ha diritto di modificare l'ordine dei beneficiari elencati sotto capoverso 1 lettera b) cifre 3 a 5, dandone comunicazione in forma scritta alla Fondazione, e di precisare i loro diritti. Se l'intestatario della previdenza non comunica istruzioni contrarie in merito alla distribuzione e qualora sussistano più beneficiari delle singole categorie di cui alle cifre da 2 a 5, essi hanno diritto a una distribuzione in parti uguali.

È necessario utilizzare il formulario messo a disposizione dalla Fondazione per nominare beneficiari, modificarne l'ordine oppure per precisare i loro diritti. Le precisazioni e/o le modifiche saranno tenute in considerazione nella distribuzione solo se la Fondazione ne sarà stata messa a conoscenza al più tardi nel momento del versamento del capitale in caso di decesso. Nel caso di comunicazioni pervenute successivamente non è possibile avanzare nei confronti della Fondazione pretese sul capitale in caso di decesso.

Qualora l'intestatario della previdenza non abbia notificato alla Fondazione l'esistenza di un partner convivente, la Fondazione presuppone che non esista alcun partner convivente; la Fondazione non è inoltre tenuta a cercare attivamente il partner convivente. Lo stesso vale per le persone fisiche al cui sostentamento l'intestatario della previdenza ha provveduto in modo considerevole nonché per le persone che devono provvedere al sostentamento di un figlio comune.

#### 12. Cessione, conteggio e costituzione in pegno

La cessione, il conteggio e la costituzione in pegno dell'aver previdenziale spettante all'intestatario della previdenza sono nulle prima dell'esigibilità (art. 39 LPP). Sono riservate le disposizioni di cui ai capoversi seguenti. Per la costituzione in pegno dell'aver previdenziale o del diritto a prestazioni previdenziali per la proprietà d'abitazione dell'intestatario della previdenza utilizzata dal medesimo, valgono gli articoli 30b LPP, 331d CO e, per analogia, gli articoli 8 e 9 dell'ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazione mediante fondi della previdenza professionale del 3 ottobre 1994. Per gli intestatari della previdenza coniugati o che vivono in un'unione domestica registrata, per la costituzione in pegno è necessaria l'autorizzazione scritta del coniuge o del partner registrato. L'intestatario della previdenza può cedere l'aver previdenziale, in tutto o in parte, al coniuge / partner registrato oppure il medesimo può essergli assegnato dal giudice quando il regime dei beni è sciolto per divorzio / scioglimento giudiziale di un'unione domestica o a causa di altre circostanze (escluso il decesso).

#### 13. Modifiche dell'indirizzo e dei dati personali

Le modifiche dell'indirizzo e dei dati personali dell'intestatario della previdenza devono essere comunicate a PostFinance. La Fondazione declina ogni responsabilità per tutte le conseguenze di un'indicazione insufficiente, tardiva o imprecisa dell'indirizzo o dei dati personali. L'intestatario

della previdenza deve preoccuparsi che il contatto fra lui e la Fondazione possa essere mantenuto.

#### 14. Comunicazioni e attestazioni

Tutte le comunicazioni e l'invio di documenti giustificativi della Fondazione all'intestatario della previdenza avvengono in forma scritta all'ultimo indirizzo comunicato e sono ritenuti così validamente notificati. Ogni anno l'intestatario della previdenza riceve dalla Fondazione, oltre ai documenti giustificativi, un'attestazione relativa ai depositi effettuati (attestazione fiscale).

#### 15. Verifica della firma e dell'identità

L'identità dell'intestatario della previdenza è verificata in base alla firma da lui apposta sulla convenzione previdenziale. La verifica della firma viene eseguita al momento dell'adesione alla Fondazione via e-finance, mediante l'immagine della firma trasmessa da PostFinance. I danni risultanti dal mancato riconoscimento di carenze di legittimazione e di falsificazioni sono a carico dell'intestatario della previdenza a meno che la Fondazione o le persone che agiscono per lei abbiano violato gli usuali obblighi di diligenza. Se l'intestatario della previdenza ha aderito alla Fondazione via e-finance senza firmare la convenzione di previdenza, la verifica dell'identità e le connesse questioni di responsabilità sono soggette alle vigenti condizioni di partecipazione a e-finance di PostFinance.

#### 16. Corrispondenza

Tutta la corrispondenza dell'intestatario della previdenza deve essere inviata alla Fondazione. Sono eccettuate le modifiche dell'indirizzo che, ai sensi della cifra 13, devono essere inviate a PostFinance.

#### 17. Modifiche

Il Consiglio di fondazione si riserva il diritto di modificare questo regolamento in qualsiasi momento. Le modifiche saranno sottoposte alla verifica delle autorità di vigilanza e comunicate all'intestatario della previdenza in forma adeguata. Rimangono riservate le modifiche delle disposizioni legali in materia, poste alla base del regolamento. Tali modifiche varranno anche per il presente regolamento, a partire dalla loro entrata in vigore.

#### 18. Tasse

Quale risarcimento per la gestione e l'amministrazione dell'aver previdenziale, la Fondazione può fissare delle tasse amministrative. Per i trattamenti particolari possono essere rimosse delle tasse di elaborazione.

#### 19. Diritto applicabile, luogo di adempimento e foro competente

Per il rapporto tra l'intestatario della previdenza e la Fondazione o il beneficiario dell'intestatario della previdenza e la Fondazione si applica esclusivamente il diritto svizzero. Il luogo di adempimento, il luogo di esecuzione, quest'ultimo soltanto per persone con domicilio all'estero, e l'esclusivo foro competente per tutte le controversie tra l'intestatario della previdenza e la Fondazione o il beneficiario dell'intestatario della previdenza e la fondazione è Basilea.

#### 20. Entrata in vigore del regolamento

Questo regolamento entra in vigore il 1° maggio 2015 e sostituisce il precedente regolamento del 1° gennaio 2014.